



Comune di Pragelato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLA PISTA DI FONDO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.11.2008

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la fruizione della pista per lo sci di fondo turistica e olimpica.
2. La pista di fondo è di proprietà del Comune di Pragelato che ne disciplina l'utilizzo e le modalità di fruizione.

Art. 2 – FRUITORI DELLA PISTA DI FONDO

1. Sono fruitori della pista di fondo tutti gli sciatori, in regola con il pagamento del biglietto, che la percorrono con gli sci ai piedi.
2. È quindi severamente vietato percorrere la pista a piedi, in motoslitte (salvo quanto previsto al successivo art. 4) o con racchette da neve (ciaspole) e/o farvi circolare animali ad esclusione di quelli al seguito di portatori di handicap.
3. Per le racchette da neve (ciaspole) è previsto un percorso dedicato.
4. È consentito il transito ai praticanti di sci-alpinismo e fuori pista nel corretto senso di marcia e fuori dai "binari".

Art. 3 – COMPORTAMENTI SULLA PISTA DI FONDO

1. Gli sciatori devono rispettare il senso di marcia riportato sulla cartellonistica della pista.
2. Gli sciatori che sostano devono evitare intralci e pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
3. Gli sciatori non devono comunque fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità di curve e dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o incidenti, gli sciatori devono, per quanto possibile, sgombrare tempestivamente la pista portandosi al margine di essa.
4. Gli sciatori devono tenere una velocità ed una condotta tali da non costituire pericolo per l'incolumità altrui, tenendo presenti le proprie capacità, le condizioni del fondo, la visibilità, la segnaletica e le caratteristiche della pista.
5. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, nonché in prossimità di ostacoli, incroci o biforcazioni e nelle strettoie, in caso di visibilità ridotta e di affollamento.
6. Negli incroci tra sciatori ha la precedenza chi arriva da destra, salvo diversa segnaletica.
7. Nelle intersezioni della pista di fondo con sentieri o piste riservate alla circolazione con racchette da neve (ciaspole), la precedenza è sempre dello sciatore.
8. Tutti i fruitori della pista devono dare comunque precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio, alla sorveglianza ed al soccorso sulla pista.
9. È vietata la pratica dello sci di fondo prima delle ore 09.00 e dopo le ore 17.00 in quanto la pista è chiusa e potrà essere oggetto di manutenzione ordinaria con presenza di mezzi battipista.
10. Gli sciatori sono tenuti ad esibire il biglietto ad ogni richiesta del personale addetto.
11. I biglietti emessi e datati non potranno essere sostituiti e/o rimborsati in caso di mancato utilizzo e/o smarrimento.

Art. 4 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO SULLA PISTA DI FONDO

1. Sulla pista di fondo è assolutamente vietato il transito di qualsiasi veicolo a motore.
2. Sono autorizzati i mezzi del Comune di Pragelato adibiti al servizio sulla pista, i mezzi di soccorso o altri mezzi all'uopo autorizzati dal Comune.
3. L'accesso di motoslitte per i rifornimenti del rifugio escursionistico di Troncea dovrà avvenire sempre negli orari di chiusura della pista di fondo e specificati in apposita convenzione tra il Parco della Val Troncea e il Comune.
4. Qualsiasi altro utilizzo di mezzi motorizzati, ad esclusione di mezzi di servizio escusivamente utilizzati per necessità relative al pronto intervento o situazioni di emergenza, saranno oggetto di specifiche convenzioni da approvare in Giunta Comunale, alla quale il presente regolamento demanda la competenza in merito.

Art. 5 – PRESCRIZIONI

1. Il gestore adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la fruibilità della pista di fondo, rendendole note attraverso apposita segnaletica lungo il percorso.
2. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni, la segnaletica e le prescrizioni del gestore.
3. In occasione di manifestazioni agonistiche il Comune di Pragelato si riserva di chiudere parti di pista mantenendo a sua discrezione, eventualmente, anche inalterato il costo del biglietto.

Art. 6 – VIGILANZA

1. La vigilanza sulla pista è competenza del Comune di Pragelato in quanto soggetto proprietario e gestore, che la esercita attraverso degli addetti alla pista autorizzati e identificabili mediante idoneo abbigliamento e tesserino di riconoscimento.
2. Il Comune di Pragelato affiancherà il personale di vigilanza con altre forze di polizia presenti sul territorio (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Parco della Val Troncea).

Art. 7 – SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, se non diversamente sanzionate dalle vigenti leggi in materia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.18.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".
2. È previsto il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, come previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Per le violazioni ai regolamenti comunali, si demanda alla Giunta Comunale come previsto dall'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 (art. 6 bis del "pacchetto sicurezza" D.L. 92/2008 convertito in Legge 125/2008) la quantificazione, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, con atto deliberativo ed in deroga alle disposizioni del comma precedente.
4. L'organo competente all'accertamento delle violazioni è l'ufficio di Polizia Municipale coadiuvato dove e quando necessario anche dagli altri organi di Polizia.